

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 26/02/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 29.11.2025, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2025, in corrispondenza della rata n. 84, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2018. Chiede all'ABF di disporre il rimborso di un importo che non quantifica, oltre interessi legali (dei quali non indica la decorrenza), corrispondente alla quota di oneri e costi assicurativi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata. Chiede anche, genericamente, il rimborso delle eventuali quote indebitamente trattenute dall'intermediario dopo l'estinzione.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Afferma che con il conteggio di estinzione anticipata ha provveduto a stornare gli interessi nominali sulle rate a scadere al tasso convenzionale pattuito, nonché quota parte delle *"spese fisse contrattuali"* e delle *"commissioni accessorie"*, per complessivi € 44,38, secondo un criterio che tiene conto della c.d. curva degli interessi, in base al piano di ammortamento. Abbinato a tale finanziamento, la convenuta, in qualità di beneficiario, stipulava una polizza contro il rischio di premorienza con la M** A** D** e una polizza contro il rischio di perdita di impiego con la G**A**I**A**, facendosi carico dei costi inerenti. Il premio relativo alle polizze non può, dunque, considerarsi oggetto di rimborso in sede di anticipata estinzione del debito, derivante dal contratto di finanziamento oggetto della presente controversia, in quanto non figurante tra le componenti di costo del contratto in oggetto e dunque non suscettibile di rimborso. In riscontro al reclamo la banca ha proceduto al rimborso della rata versata in eccedenza di € 270,00, mediante bonifico domiciliato dell'01.12.2025.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2020 ed estinto anticipatamente nel 2024.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato che *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti*

sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

Nel caso di specie, sulla base della descrizione delle attività remunerate, gli oneri non maturati al momento del finanziamento appaiono essere stati già rimborsati dall'intermediario.

Quanto alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, l'intermediario riferisce che il contratto di finanziamento oggetto di ricorso, in virtù di quanto disposto dal D.P.R n. 180/1950, è assistito da assicurazione per il rischio di premorienza e di perdita di impiego e, per l'effetto la banca ha stipulato le relative polizze per conto proprio, facendosi carico dei costi inerenti; ne consegue che il premio non può considerarsi oggetto di rimborso in sede di estinzione anticipata in quanto la relativa voce non figura tra le componenti di costo del contratto in esame.

Secondo l'orientamento del Collegio Coordinamento, nn. 13305/2018 e 13306/2018, *“nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti”.* Da ultimo, si veda, in tal senso, Collegio di Palermo, dec. n. 11508/2025.

Nel caso di specie, non vi sono evidenze dell'avvenuto esercizio del diritto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa nei confronti del ricorrente.

Tali costi, pertanto, non devono essere oggetto di rimborso.

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, il Collegio ritiene che a questo non spetti alcun ulteriore rimborso, secondo quanto risulta dalla seguente tabella.

rate complessive	120	rate scadute	84	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	36	TAN	8,92%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		11,07%						
spese fisse				400,00 €	Up front	Curva degli interessi	44,28 €	44,38 €	-0,10 €
Totale									-0,10 €

Quanto alla domanda, genericamente formulata, di restituzione di quote di ammortamento che l'intermediario avrebbe indebitamente trattenute, questo, riscontrando il reclamo, ha confermato di avere trattenuto una rata di ammortamento, per € 270,00, ma di averla rimborsata a seguito del reclamo. Tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente, che non ha presentato memoria di replica.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE